

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2016, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 maggio 2016, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 maggio 2016, dove ha acquisito il n. 148 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 settembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 novembre 2016, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro MONTAGNOLI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente DDL si propone al Consiglio regionale il riconoscimento di un debito fuori bilancio di complessivi 664.800,00 euro relativi ad attività svolte nel corso del 2008 e 2009 dalla Regione Liguria, per il tramite della propria società informatica Datasiel SpA, a favore della Regione Veneto relativamente alla gestione degli applicativi riguardanti la tassa automobilistica regionale.

In particolare si descrive quanto segue.

Nell'ambito dell'accordo quadro con la Regione Liguria ed altre, annualmente la ex-Direzione Ragioneria e Tributi approvava con proprio decreto il piano di attuazione delle attività concordate (PAT) proposto dalla Regione Liguria impegnando complessivamente l'importo a copertura del corrispettivo per le attività che la società Datasiel S.p.A. (società in house di Regione Liguria) si impegnava a svolgere per conto della Regione Liguria in favore della Regione del Veneto.

Con decreto n. 185 del 27 ottobre 2008 è stata approvata la proposta di PAT per l'anno 2008 e si è impegnata la somma di 506.400,00 euro, iva compresa, a favore della Regione Liguria sul capitolo 5210 “Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi e per i programmi di evoluzione, sviluppo e aggiornamento delle attività gestionali regionali in materia contabile-tributaria-fiscale” (impegno n. 4878/2008) mentre con decreto n. 153 del 28 luglio 2009, sul medesimo capitolo, è stata impegnata la somma 264.000,00 euro a copertura di quanto dovuto per le attività ricomprese nel PAT relativo all'anno 2009 (impegno n. 3379/2009).

A valere su detti impegni risulta essere stato regolarmente pagato il solo acconto per le attività concordate per l'anno 2009.

Dalla Regione Liguria non risulta agli atti essere mai pervenuta alcuna richiesta di pagamento né trasmessa alcuna fattura per le attività commissionate ed effettivamente svolte dalla società Datasiel.

In data 14 maggio 2015, ns. prot. 204439, è pervenuta, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, la richiesta di pagamento da parte di Regione Liguria delle prestazioni effettuate a favore di Regione Veneto nell'anno 2008 per l'importo a loro risultante di 506.400,00 euro. Su richiesta della Regione del Veneto è stata poi effettuata una più accurata verifica da parte della Regione Liguria che ha appurato anche l'esistenza tra i residui di un ulteriore credito, mai richiesto in pagamento, relativo all'annualità 2009, pari a 158.400,00 euro (nota in data 16 giugno 2015, ns. prot. 239052). A corredo di tali richieste la Regione Liguria ha trasmesso anche la documentazione necessaria alle verifiche anche da parte di Regione Veneto.

Le attività ricomprese nel PAT 2008 e 2009 del contratto sottoscritto tra Regione Veneto e Regione Liguria, dalle verifiche del Settore Tributi, risultano effettivamente svolte consentendo senza problematiche la gestione e accertamento della tassa automobilistica negli anni 2008 e 2009. Per le verifiche più prettamente contabili, la Sezione Risorse Finanziarie e Tributi si è rivolta alla Sezione Ragioneria che, con nota in data 16 novembre 2015, ha riepilogato le registrazioni contabili risultanti dalla contabilità confermando l'assunzione degli impegni citati sopra e la registrazione di economia di spesa su esercizio 2010 e 2011 rispettivamente per l'impegno n. 4878/2008 e n. 3379/2009 su disposizione del Direttore della ex-Direzione Ragioneria e Tributi in sede di operazioni contabili di chiusura.

A fronte delle verifiche è ora necessario procedere con il riconoscimento del debito che risulta quindi, per quanto sopra esposto, fuori bilancio, verso la Regione Liguria, al fine di impegnare e liquidare quanto ancora dovuto.

L'impegno totale di 664.800,00 euro sarà imputato al capitolo 5210 “Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi e per i programmi di evoluzione, sviluppo e aggiornamento delle attività gestionali regionali in materia contabile-tributaria-fiscale” - piano finanziario U.1.03.02.16.999 - art. 21 “Servizi Amministrativi”, missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”- Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016.

La Prima commissione nella seduta n. 54 del 21 settembre 2015 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia e con il voto di astensione dei rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria